

Circolare n. 162 del 22 Luglio 2013
di ANACI LOMBARDIA
Via D.G. Verità, n.10 – Milano
Tel. 02/39322537- Fax: 02/39310475

SOMMARIO

<i>Dal 12 luglio scorso, in vigore nuove regole per i certificatori energetici</i>	<i>Pag.1</i>
<i>Made Expo si prodiga per approfondire le opportunità dei nuovi provvedimenti governativi a famiglie, condomini e P.A.</i>	<i>Pag.2</i>
<i>Per i condizionatori in vigore nuove regole per la temperatura e la periodicità dei controlli</i>	<i>Pag.3</i>
<i>Dal 15 luglio partono le richieste di accesso agli incentivi del conto termico, ma solo per via telematica</i>	<i>Pag.3</i>

DAL 12 LUGLIO SCORSO, IN VIGORE NUOVE REGOLE PER I CERTIFICATORI ENERGETICI



Dal 12 luglio scorso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 149/2013), entra in vigore il D.P.R. n. 75/2013 con il quale il nostro Paese fissa i requisiti professionali e le procedure per diventare tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici e rilasciare il nuovo Attestato di Prestazione Energetica (APE). Vengono dunque stabiliti i criteri di accreditamento dei certificatori energetici degli edifici per garantire la loro qualificazione e la loro indipendenza: la finalità è assicurare personale altamente specializzato per le attività di certificazione energetica e la loro assoluta indipendenza e imparzialità nello svolgimento del proprio ruolo. In particolare, i soggetti abilitati alla certificazione (e quindi certificati) sono:

- i tecnici professionisti che operano nel settore dell'impiantistica e dell'edilizia (architetti, ingegneri, geometri, periti industriali);
- gli enti pubblici e gli organismi operanti in ambito energetico ed edilizio, nel campo dell'ingegneria civile e impiantistica e che occupano nel loro organico un tecnico o un gruppo di tecnici abilitati;
- tutti gli organismi (sia pubblici che privati) specializzati nelle attività di ispezione nei campi dell'ingegneria civile, delle costruzioni edili, dell'impiantistica e che risultano accreditati presso l'organismo nazionale di accreditamento (o ente parificato in ambito europeo);
- le ESCO, società per i servizi energetici.

In sintesi, quindi, qualsiasi tecnico abilitato alla certificazione, deve possedere specifici requisiti professionali oltre che formativi per l'ottenimento dell'abilitazione allo svolgimento di questa attività: diploma nel settore tecnologico (edilizia, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) o laurea, nonché l'iscrizione all'Ordine professionale di riferimento. A completamento delle proprie competenze, il tecnico abilitato dovrà seguire anche dei corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, dell'Ambiente (minimo 64 ore), con relativo superamento dell'esame finale.

www.agire.tv

MADE EXPO SI PRODIGA PER APPROFONDIRE LE OPPORTUNITÀ DEI NUOVI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI A FAMIGLIE, CONDOMINI E P.A.

MADEexpo

Milano Architettura Design Edilizia

Ad ottobre un importante appuntamento fieristico internazionale per il settore dell'edilizia e per il pianeta condominio: Made Expo. L'evento vuole offrire maggiori opportunità alle aziende, in particolare con lo Spazio di informazione di "Ricerca Sistema Energetico (RSE)" e del "Gestore Servizi Energetici (GSE)", oltre che presentare l'iniziativa denominata "Condominio App", che si propone di informare sui recenti provvedimenti governativi: l'incentivo del 50% per le ristrutturazioni e l'ecobonus del 65%, prorogati al 31 dicembre,

l'incentivazione degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici privati e della Pubblica amministrazione legata al conto termico, i DPR appena entrati in vigore con i quali il nostro paese si adegua alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltreché fissare le regole per la tempistica dei controlli per l'efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni, i limiti per i valori delle temperature ambiente.

Da sempre Made Expo si è fortemente impegnata per dar voce alle imprese e alle aziende che operano nel comparto delle costruzioni, delle ristrutturazioni e del recupero in chiave di risparmio energetico e di sicurezza antisismica; ha creato sistemi di raccordo fra tutti gli operatori del settore e ha portato avanti importanti campagne di sensibilizzazione e tour di aggiornamento professionale in tutta Italia. Anche nei mesi che separano Made Expo dalla sua apertura, si provvederà, in collaborazione con le varie aziende, a diffondere le opportunità che i nuovi provvedimenti governativi offrono a famiglie, condomini e Pubblica amministrazione.

www.agire.tv

PER I CONDIZIONATORI IN VIGORE NUOVE REGOLE PER LA TEMPERATURA E LA PERIODICITÀ DEI CONTROLLI



Dal 12 luglio u.s. è in vigore il D.P.R. n. 74/2013 relativo agli impianti di climatizzazione (invernale ed estivo) che fissa i limiti per le temperature di esercizio, i parametri per gli esperti abilitati ad effettuare le verifiche e la periodicità dei controlli.

Partendo dalle temperature, va specificato che durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare determinati valori così come non deve essere

inferiore a determinati valori durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva per i singoli ambienti raffrescati (vedi Tab. 1):

Tab. 1 - Valori massimi della temperatura ambiente previsti dal nuovo D.P.R. 74/2013

Media ponderata temperature aria per singoli ambienti riscaldati in inverno, non deve superare i:	
18° C	+ 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili
20° C	+ 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
Media ponderata temperature aria per singoli ambienti raffrescati in estate, non deve essere inferiore a:	
26° C	-2 °C di tolleranza per tutti gli edifici

Ricordiamo che il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati, deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. In base a quanto stabilito nell'art. 4 del suddetto D.P.R., l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione,

variabile in base alle zone di classificazione del territorio nazionale; tuttavia, i Comuni possono emettere specifiche ordinanze atte ad ampliare o ridurre questi limiti temporali di esercizio, anche per la durata giornaliera e la regolazione delle temperature.

Il D.P.R. di cui sopra fissa anche le regole per i controlli, le periodicità e i requisiti per i tecnici abilitati ad effettuare le verifiche: queste vanno eseguite da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del DM 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l'impianto. Le operazioni di controllo ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell'impianto e prevedono scadenze differenti rispetto a quanto previsto dalle precedenti normative.

www.agire.tv

DAL 15 LUGLIO PARTONO LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI INCENTIVI DEL CONTO TERMICO, MA SOLO PER VIA TELEMATICA



A partire dal 15 luglio 2013, è possibile presentare la domanda per l'accesso diretto agli incentivi del Conto Termico sul portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Sul portale, infatti, è presente un'apposita Scheda-Domanda che va compilata seguendo le modalità indicate nelle Regole Applicative del Conto Termico (D.M. 28 dicembre 2012) relativo agli incentivi per la produzione di energia termica prodotta da fonti rinnovabili e ai piccoli interventi per l'efficiamento energetico.

Ricordiamo che la presentazione della domanda è possibile solo telematicamente ed entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi. Scade invece il 1° agosto 2013 il termine per presentare la richiesta di iscrizione ai registri del Conto Termico per quanto riguarda la sostituzione degli impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore e la sostituzione degli impianti di serre e fabbricati rurali con impianti alimentati da biomassa, realizzati sia dalle Pubbliche Amministrazioni che dai privati. Specifichiamo che gli impianti a pompa di calore sono stati riammessi (dopo l'iniziale esclusione perché già agevolati dal Conto Termico) alla detrazione del 65% prevista dalla legge di conversione del D.L. 63/2013.

www.agire.tv